



Comune di Marineo

Prov. di Palermo

Ordinanza Sindacale n. 12 del 25-07-2013

IL SINDACO

Premesso che nel territorio urbano del Comune di Marineo sono presenti diversi esercizi pubblici di somministrazione di alimenti aperti fino a tarda sera e localizzati fortemente in questa Via Vittorio Emanuele, che comportano un particolare afflusso di soggetti, con mezzi di trasporto ed appiedati.

Premesso pure che è intendimento dell'Amministrazione Comunale regolamentare l'utilizzo di detto spazio urbano al fine di favorirne la vivibilità, garantendo una fruizione sicura, inibita al traffico veicolare.

Premesso infine che sono allo studio iniziative volte ad organizzare, nel suo complesso, il territorio urbano locale al fine di garantire il giusto compromesso tra diverse esigenze rappresentate e segnatamente tra l'esercizio dell'attività commerciale e la fruizione collettiva degli spazi pubblici.

Considerato che, nelle more dell'adozione di detti provvedimenti, si rende da subito necessario intervenire per tutelare la cittadinanza nella fruizione degli spazi pubblici adibiti comunemente allo svago ed alla ricreazione, anche in considerazione del particolare periodo dell'anno, ordinariamente destinato al riposo dal lavoro, e connotato dalla presenza di concittadini che rientrano nel proprio paese da località di lavoro.

Ritenuto necessario adottare efficaci provvedimenti preventivi volti, appunto, a inibire la circolazione stradale, garantendo così risultati in termini di sicurezza diretta, per la mancata circolazione dei mezzi potenzialmente pericolosi per i pedoni, sia indiretti per l'inevitabile consequenziale riduzione delle relative emissioni inquinanti.

Ritenuto che allo stato nessun altro strumento giuridico possa offrire analoghi risultati e peraltro la presente assume i caratteri delle temporaneità essendo limitata al periodo fino al termine della corrente stagione estiva.

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125;

Visto l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del citato decreto-legge, recante attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, e, in particolare, il comma 1 che disciplina i compiti del sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica e il comma 4 che prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il comma 4-bis, del medesimo art. 54 per il quale «con decreto del Ministro dell'interno e' disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana»;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 *“Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”* ed in particolare l'art. 1 secondo cui *“Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”* e l'art. 2 che prevede che *“il sindaco interviene per prevenire e contrastare:*
a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.

Visto l'OAEELL

ORDINA

Inibire al traffico questa Via Vittorio Emanuele ad ogni mezzo dalla data di pubblicazione della presente e fino al 15 settembre 2013, dalle ore 19,30 alle ore 24,00.

CONSENTE

È sempre ammessa la circolazione ai mezzi di soccorso ed a quelli per la raccolta differenziata.

È ammessa altresì, avendo cura di non arrecare intralcio ai pedoni e sempre che condizioni della strada lo consentano, la circolazione ai velocipedi ed ai mezzi adibiti al trasporto di persone non deambulanti muniti di apposito contrassegno e col soggetto diversamente abile a bordo, fatta eccezione per il tragitto necessario per prelevarlo, nonché il transito per il locali adibiti a rimessa autorizzata.

DEMANDA

All'ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

DISPONE

L'immediata esecutività delle presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al signor Prefetto della Provincia di Palermo, alla locale Stazione dei Carabinieri ed al Comando della Polizia Municipale di Marineo.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Palermo entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Marineo;
- ricorso al TAR di Palermo entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Marineo;
- ricorso straordinario al Presidente della regione Sicilia, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Marineo.

Tutti gli Organi dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

Dalla residenza Municipale, addì 24 luglio 2013

Il Sindaco
Dott. Pietro Barbaccia

